



COMUNE DI SOLERO

Provincia di Alessandria

Piazza Libertà, 1 - c.a.p. 15029 - Telefono (0131) 217213 - Fax (0131) 217720

Codice fiscale e partita i.v.a. n° 00411440068

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI ED AUSILI FINANZIARI

ART.1 OGGETTO

Il presente regolamento fissa criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

ART. 2 SOGGETTI BENEFICIARI

I benefici economici di cui all'art.1 possono essere concessi esclusivamente ad associazioni e comitati privi di personalità giuridica, enti pubblici e società private che:

- non abbiano fine di lucro;
- non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale;
- abbiano sede, anche non principale, nel territorio comunale oppure, qualora trattasi di associazioni, enti o società di rilevanza nazionale, abbiano fra i propri aderenti almeno un cittadino residente in Solero.

ART.3 FINALITA' DEI CONTRIBUTI

I benefici economici di cui all'art.1 possono essere concessi per le seguenti finalità:

- a) la realizzazione di lavori di ristrutturazione o straordinaria manutenzione degli immobili ubicati in Solero di proprietà delle associazioni, ente o società;
- b) l'acquisto di attrezzature e/o beni mobili necessari per l'esercizio dell'ordinaria attività dell'associazione, ente o società richiedente;
- c) l'organizzazione di manifestazioni ed altre iniziative attinenti l'attività dell'associazione, ente o società richiedente.

ART.4 PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le istanze indirizzate al Sindaco e sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o società, e tutti i soci dell'associazione priva di personalità giuridica vanno presentate in carta legale, senza esenzioni previste dalle norme sulle imposte di bollo.

Nelle istanze dovrà essere circostanziatamente indicato la finalità cui il contributo è destinato anche mediante allegazione di programmi, progetti e quant'altro sia ritenuto opportuno al fine della maggiore comprensione ed adeguata valutazione della iniziativa finanziaria.

ART.5
AMMISSIONE DELLE ISTANZE ED EROGAZIONI DEI CONTRIBUTI

La Giunta Municipale nei mesi di Aprile e Novembre di ciascun anno provvede ad esaminare le istanze pervenute dall'ultima assegnazione e, qualora siano conformi alle norme del presente regolamento, determina l'ammontare del contributo sulla base di discrezionale valutazione del grado di corrispondenza dell'attività da finanziare al pubblico interesse, disponendo l'erogazione.

La Giunta Comunale può erogare contributi anche per particolari situazioni di gravità o indigenza, se rientranti nei criteri previsti dal D.Lgvo 31.3.1998 nr. 109 oppure quando l'erogazione del contributo ha una ricaduta favorevole sulle famiglie Solerine in quanto strumento di ausilio a problemi sentiti dalla comunità.

L'entità dei contributi non può comunque superare il 50% della spesa ritenuta ammissibile. Per una stessa iniziativa può essere erogato un solo contributo.

ART.6
RENDICONTAZIONE E REVOCA DEI CONTRIBUTI

Entro due mesi dall'effettuazione dell'iniziativa finanziata, l'associazione, ente o società beneficiaria dovrà presentare una relazione rendicontatrice la spesa sostenuta per l'iniziativa finanziata, corredata da documenti dimostrativi i pagamenti effettuati per un importo almeno pari al contributo concesso.

La mancata presentazione della relazione adeguatamente corredata comporta la revoca del contributo concesso.

ART.7

- 1) In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.
- 2) Per i casi di cui al presente articolo, non trovano applicazione le altre disposizioni del presente Regolamento.